



FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

Coordinamento Nazionale MEF



SEGRETERIA NAZIONALE

Via Napoli, 51 - 00184 Roma - tel. 06.4828232
web: <http://www.unsamef.it/> e-mail: info@unsamef.it

Roma, 4 agosto 2020

Con Prot. n. 0082089/2020 l'Ufficio Relazioni Sindacali ha inviato l'allegata documentazione concernente la procedura da attuarsi da parte del dipendente che, ritenendo di trovarsi in una condizione di "maggiore esposizione a rischio contagio", ritenga opportuno svolgere l'attività lavorativa in modalità agile.

La Segreteria Nazionale

**PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI “MAGGIORE
ESPOSIZIONE A RISCHIO CONTAGIO”
(Art. 83, D.L. n.34/2020)**

Il dipendente che ritiene di trovarsi in una condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio”, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020⁽¹⁾, e, pertanto, reputa opportuno svolgere l’attività lavorativa in modalità “agile”, potrà compilare l’apposito questionario allegato, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal medico di medicina generale.

Il questionario comprensivo dell’eventuale documentazione dovrà essere inviato al medico competente, per le sedi centrali alla casella di posta elettronica medicocompetente@mef.gov.it, per le sedi territoriali alle apposite caselle elettroniche comunicate dal Medico competente delle rispettive sedi.

Il medico competente, valutate le condizioni del dipendente sulla base di quanto riportato nel questionario e dell’eventuale documentazione, rilascia un parere il cui esito può prevedere l’accesso al “lavoro agile” in modalità *organizzativa*, quindi a discrezione del Dirigente, ovvero, qualora vi siano elementi che facciano effettivamente ritenere che vi sia una condizione di maggiore esposizione a rischio contagio, in modalità *prescrittiva*.

Rimane sempre valida la possibilità per il dipendente di inviare, ai sensi dell’art.41, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 81/2008, l’istanza di “visita a richiesta” alla casella di posta elettronica dedicata del medico competente, corredata da eventuale documentazione medica. All’esito della valutazione, inerente la “visita a richiesta”, il medico competente, nel caso confermi le condizioni di “maggiore esposizione a rischio contagio” esprime *un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso*⁽²⁾, e ne dà comunicazione al dipendente e al Datore di lavoro, per il tramite del Preposto e nel rispetto della privacy, ai fini dell’esonero dalla modalità di lavoro “in presenza”

⁽¹⁾ “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.”

⁽²⁾ Cfr. INAIL "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".

